

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

BALDUS 77

L'anno 2024, il mese di ottobre, il giorno 9, in Reggio nell'Emilia (RE), presso la sede sociale in via Giuseppe Camellini 7, sono presenti i seguenti signori:

- Francesca Tirelli, nata a Reggio Emilia il 01/04/1970, residente a Reggio Emilia (RE) in via G. Camellini 7; CF: TRLFNC70D41H223H
- Moreno Ferrari, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 10/01/1965, residente a Reggio Emilia (RE) in via G. Camellini 7; CF: FRRMRN65A10G393T
- Nicola Bigliardi, nato a Reggio Emilia il 13/01/1995, residente a Reggio Emilia (RE) in via Ungaretti 3; CF: BGLNCL95A13H223R
- Marcello Ferrari, nato a Scandiano (RE) il 09/03/1996, residente a Casalgrande (RE) in via Aldo Moro 13; CF: FRRMCL96C09I496E
- Matteo Messori, nato a Reggio Emilia il 17/08/1993, residente a Reggio Emilia in via Carlo Zatti 29/1; CF: MSSMTT93M17H223S
- Massimo Coscelli, nato a Reggio Emilia il 29/05/1971, residente a Cavriago in Via A. Melloni 7; CF: CSCMSM71E29H223F
- Nansi Radwan, nata a Montecchio Emilia (RE) il 22/07/1991, residente a Bagnolo in piano (RE) in Borgo Santa Maria in Portiolo 16; CF: RDWNN91L62F463S
- Federico Aprile, nato a Suzzara (MN) il 31/03/1989, residente a Reggio Emilia in Via A. Piccard 13; CF: PRLFRC89C31L020M

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BALDUS 77.

ART. 2

L'APS ha sede legale a Reggio nell'Emilia (RE) in Via Giuseppe Camellini 7.

ART. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo e socialmente e culturalmente impegnato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli

associati e di terzi;

- Attuare i principi del rispetto e del pluralismo delle culture, delle identità e della collaborazione;
- Tutelare, valorizzare e curare il patrimonio storico, artistico, musicale, ambientale e naturale;
- Sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e capacità ed attuare i principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio dei diritti inalienabili all'istruzione, alla cultura, alla formazione e alla valorizzazione delle abilità e delle capacità professionali;
- Sviluppare ricerca e promozione culturale e turistica, anche riguardante le tradizioni e le iniziative locali.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sullo scioglimento del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di Amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

- Massimo Coscelli
- Moreno Ferrari
- Francesca Tirelli

A Presidente viene eletto la Signora Francesca Tirelli

A Vice-presidente viene eletto il Signor Moreno Ferrari

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2024.

La presente integrale del presente atto lo statuto - definito su 24 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.



Letto e sottoscritto.



Firme dei costituenti:

Francesca Tirelli

[Signature]

Moreno Ferrari

[Signature]

Nicola Bigliardi

[Signature]

Marcello Ferrari

[Signature]

Matteo Messori

[Signature]

Massimo Coscelli

[Signature]

Nansi Radwan

[Signature]

Federico Aprile

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 09 OTT. 2024 SERIE 3
N. 2258 CON € 200,00
IL DIRETTORE DEL D.P.

[Signature]
Dr. Giuseppe N. Di Tria

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni



09/10/2024, Reggio nell'Emilia

STATUTO APS BALDUS 77

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BALDUS 77. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Giuseppe Camellini 7, nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo e socialmente e culturalmente impegnato di attività rivolte a favore degli associati e di terzi. Avvalendosi dell'art. 148, comma 3 del TUIR verrà richiesto agli associati un contributo minimo obbligatorio per sostenere le attività istituzionali proposte attraverso principalmente biglietti d'ingresso e sarà a discrezione dell'associato contribuire alle attività dell'associazione tramite cataloghi della mostra.
- Organizzazione e progettazione mostre di arte come luogo di incontro e di condivisione delle inclinazioni artistiche tra: artisti, critici, musicisti, compositori, artisti di varia

estrazione (attori, sceneggiatori, coreografi, registi, performer, ecc), altri operatori del mondo artistico e associati;

- Attuare i principi del rispetto e del pluralismo delle culture, delle identità e della collaborazione: favorire l'incontro e la collaborazione tra artisti, anche di estrazione diversa, al fine di contribuire allo sviluppo di nuovi progetti di tipo artistico e culturale;
- Tutelare, valorizzare e curare il patrimonio storico, artistico, musicale, ambientale, naturale;
- Sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e capacità ed attuare i principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio dei diritti inalienabili all'istruzione, alla cultura, alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali: valorizzare la collaborazione attiva fra luoghi di espressione e di sviluppo artistico, culturale e musicale come luoghi espositivi, centri di ricerca di arte contemporanea, scuole di formazione artistica, istituzioni pubbliche e private di promozione artistica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, altre associazioni di divulgazione e ricerca culturale e artistica, compagnie teatrali e orchestre musicali;
- Sviluppare ricerca e promozione culturale e turistica, anche riguardante le tradizioni e le iniziative locali. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Nel rispetto del principio di democraticità e parità di diritti e doveri tra soci ci sono 3 categorie di soci. Tali titoli non incidono sulla composizione della compagine sociale, sul libro soci e sul sistema di diritti e doveri. Se il titolo è attribuito ad un socio i diritti/doveri devono rimanere uguali agli altri soci compreso il diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Organo di amministrazione, Presidente

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è

redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile: 1. le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; 2. per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti; 3. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 4. Tra la prima e seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno 24 ore (art. 2369 del Codice Civile).

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati previa verifica democratica. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Francesca Tirelli *Francesca Tirelli*
Moreno Ferrari *Moreno Ferrari*
Nicola Bigliardi *Nicola Bigliardi*
Marcello Ferrari *Marcello Ferrari*
Matteo Messori *Matteo Messori*
Massimo Coscelli *Massimo Coscelli*
Nansi Radwan *Nansi Radwan*
Federico Aprile *Federico Aprile*



Dr. Giuseppe V. Di Tria
(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierfeoni

09/10/2024, Reggio nell'Emilia

